

Allegato 1: disposizioni normative vigenti e pertinenti l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte la cui gestione è delegata all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (APAM).

DGR 55-7222/2023/XI – ALL.E

1) Disposizioni vigenti in tutti i siti della rete natura 2000 del Piemonte (SIC; ZPS; ZSC)

Art. 3 (Divieti)

1. Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto divieto di:

a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;

b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;

*c) abbattere, catturare o cacciare esemplari di lepre variabile (*Lepus timidus*);*

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi e in presenza di serie storiche almeno triennali, secondo le disposizioni delle vigenti Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, su istanza di ogni istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria;

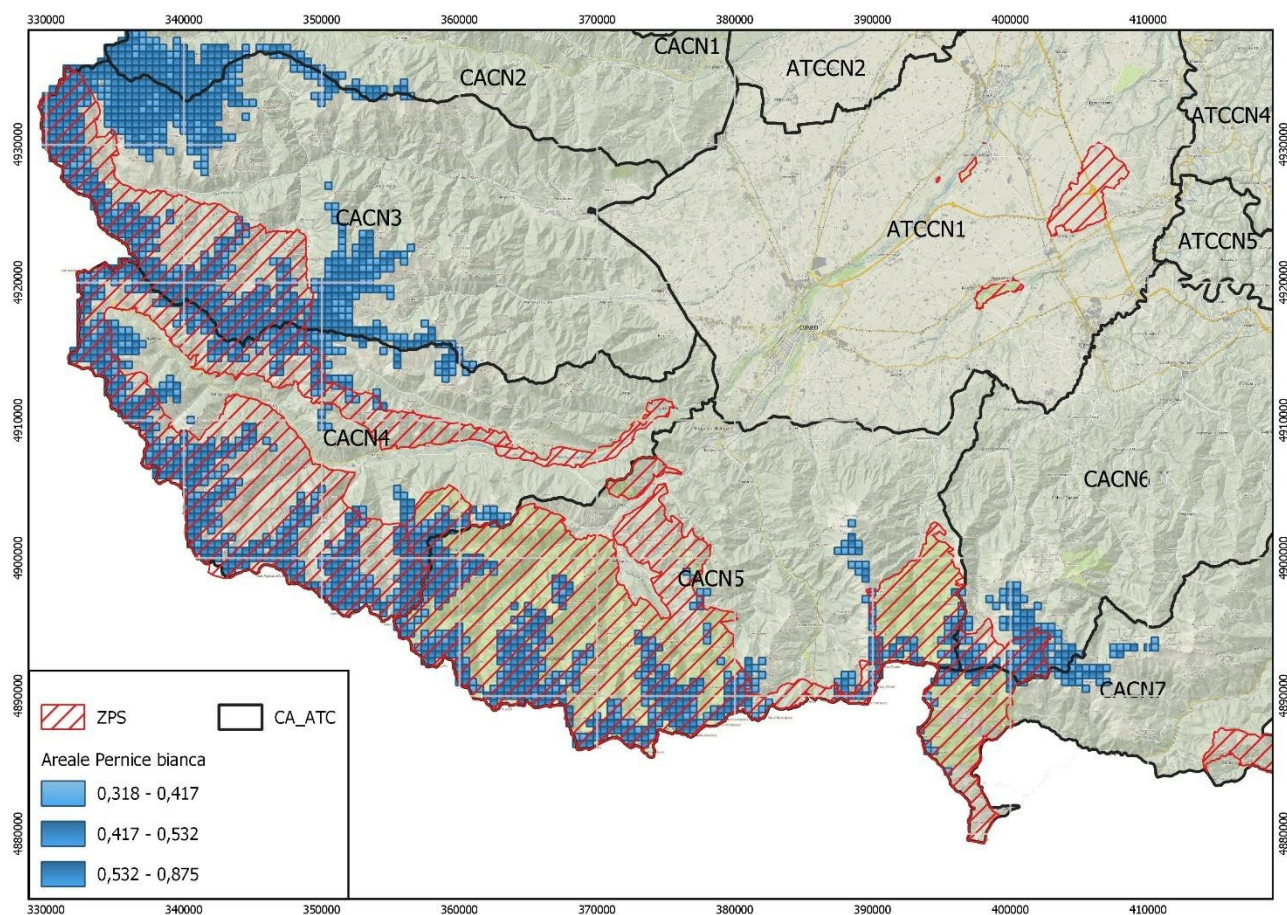
nota esplicativa:

Per gli effetti di tale disposto ogni istituto venatorio (AFV,CA) potrà sottoporre a Valutazione di incidenza, per ogni stagione venatoria e per il territorio di rispettiva competenza, l'eventuale richiesta di deroga al divieto richiamato nello stesso;

all'istanza dovranno essere allegati i dati risultanti dai censimenti primaverili ed estivi realizzati conformemente alle linee guida Regionali dall'istituto venatorio richiedente per un periodo minimo di tre anni antecedenti e consecutivi la stagione venatoria oggetto di richiesta. Tali dati sono necessari ma non esaustivi ai fini delle valutazioni di competenza dell'Ente scrivente e normativamente previste; in assenza di tali dati od in caso di dati incompleti l'istanza avrà comunque esito negativo in merito alla possibilità di derogare al divieto in esame nel rispettivo territorio;

Occorre sottolineare che, quando disponibili, tali dati concorreranno alla valutazione di competenza del soggetto gestore in merito allo stato di conservazione della specie che deve essere riferita al suo areale di distribuzione potenziale (genericamente indicato con il termine “zone” nel testo dell’Art. 3 c 1 lett.d)) definito sulla base delle aree a maggiore vocazionalità (Meriggi & Nelli, 2012 -“Aggiornamento dei modelli di vocazionalità per i Galliformi alpini”) interne, od esterne se connesse funzionalmente per la specie in esame, al territorio dei siti Natura 2000 (Fig.1) la cui gestione è affidata a questo Ente.

Fig. 1: Aree funzionali alla specie Lagopus mutus e ZPS in gestione ad APAM



Ai fini della Valutazione dello Stato di conservazione delle specie Target sono quindi considerati i dati comunicati ad APAM da tutti gli istituti venatori il cui territorio è in tutto od in parte ricompreso nel territorio dei citati Siti della rete Natura 2000 ma, in sede di VINCA potrà essere richiesto uno specifico studio di incidenza che analizzi e valuti dinamiche evolutive, minacce e pressioni reali o potenziali sulla conservazione della specie target e dei suoi habitat caratteristici (es. attività sportive e ricreative out-door, attività agrosilvopastorali, ecc..) anche attraverso l’implementazione di specifiche attività di monitoraggio e/o ricerca;

Art. 4 (obblighi)

1. Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto obbligo di:

h) sottoporre alla procedura di valutazione d’incidenza l’istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;

g) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), adeguati censimenti primaverili ed estivi delle

specie gallo forcello (Tetrao tetrix) e coturnice (Alectoris graeca), individuando le aree campione specificatamente entro i confini dei siti Natura 2000, secondo le “Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte”; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in copia al soggetto gestore per le valutazioni di competenza;

nota esplicativa:

Per gli effetti di tale disposto normativo si richiede a tutti gli istituti venatori aventi il territorio in tutto od in parte ricompreso nel territorio della rete Natura 2000 del Piemonte di trasmettere ad APAM i dati di monitoraggio, effettuato in aree campione identificate nel territorio di competenza di ogni istituto venatorio ed all'interno del Sito Natura 2000 interessato, relativi alle specie di Galliformi di montagna per le quali l'attività venatoria è generalmente consentita dalle misure di Conservazione (*Tetrao tetrix* e *Alectoris graeca saxatilis*); tale comunicazione è funzionale alle valutazioni di competenza di APAM ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 357/1997 ai fini dell'applicazione delle ulteriori misure di conservazione generali o specifiche per i siti Natura 2000 e della valutazione dei potenziali effetti cumulativi delle attività antropiche, ancorchè esterne ai siti stessi, sulla conservazione delle “specie” e degli “habitat di specie”;

2) Disposizioni vigenti nelle ZPS

Art.8 (Divieti ed obblighi)

1. Nelle ZPS, oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II, è vietato:

- a) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, ad eccezione della caccia agli ungulati regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- c) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
- d) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- e) esercitare l'attività venatoria in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli;
- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori provinciali, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009;

2. Nelle ZPS, oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II, è obbligatorio

- c) far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi all'avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione.

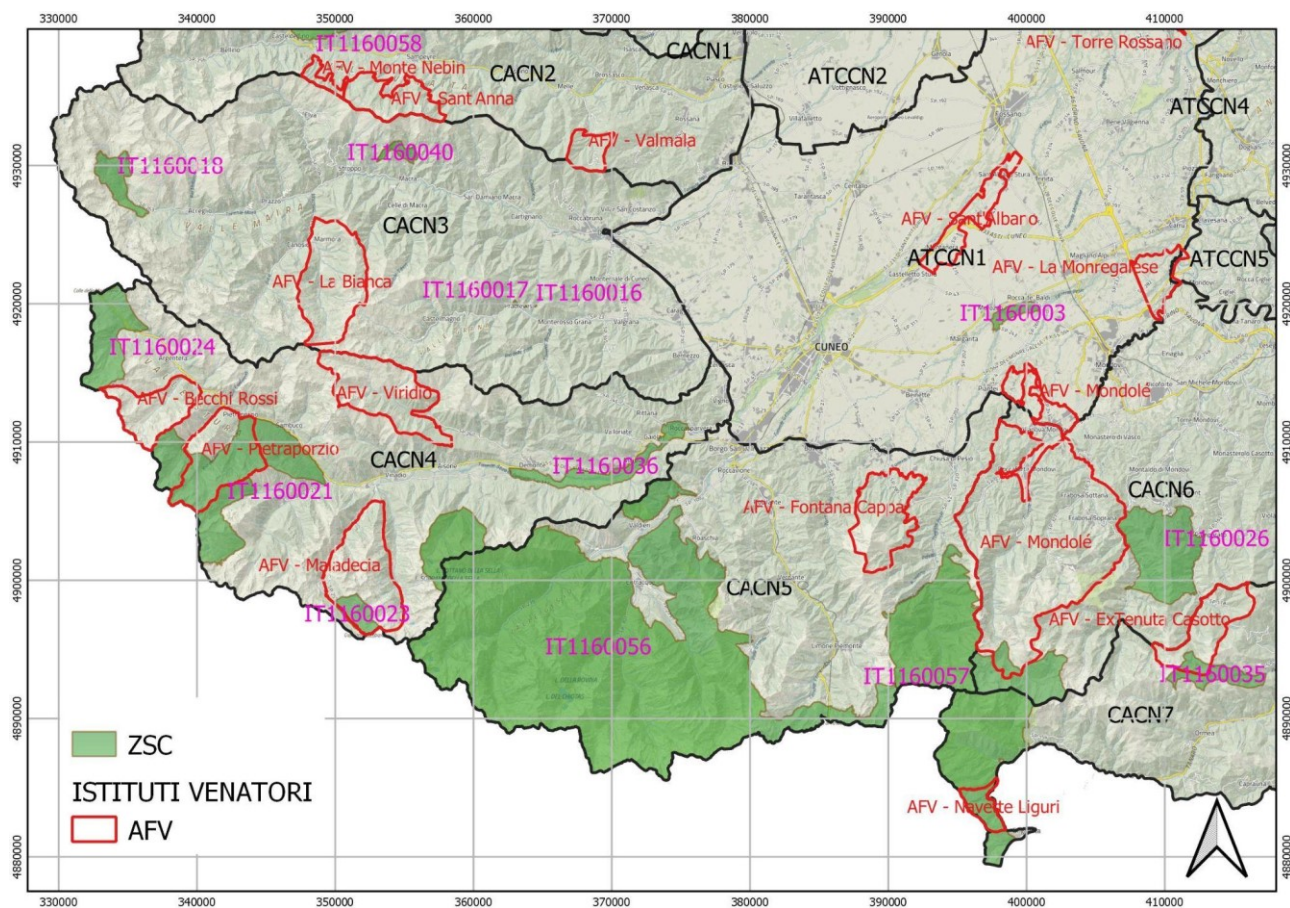
nota esplicativa:

Dovranno essere concordate con APAM modalità e tempistiche per la trasmissione di tali dati in considerazione delle modalità attualmente in uso per l'archiviazione sul portale dedicato (NEMBO).

DGR 55-7222/2023/XI – ALL.E ed Atti di approvazione delle Misure di Conservazione specifiche per ciascun Sito

Gli istituti venatori il cui territorio è compreso in tutto od in parte nelle Zone Speciali di Conservazione in gestione ad APAM (Fig.2) sono inoltre soggetti al rispetto delle Misure di conservazione sito-specifiche per tali Siti ai sensi delle quali, in queste aree, è incondizionatamente vietato il prelievo a carico della specie *Lagopus mutus* mentre il prelievo delle specie *Tetrao tetrix* e *Alectoris graeca saxatilis* è subordinato alla valutazione del loro stato di conservazione attraverso l'espressione di parere vincolante di competenza di APAM;

Fig. 2: ZSC ed istituti venatori



1) Disposizioni vigenti nelle ZSC (Zone speciali di Conservazione)

Art. ... (vedi Misure di conservazione specifiche per ogni sito)

Misure per la tutela dei Galliformi Alpini - *Lagopus mutus helveticus*, *Alectoris graeca saxatilis* e *Tetrao tetrix*

1. Divieti:

a) abbattere, catturare e cacciare esemplari di pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*);

2. Obblighi:

a) monitoraggio nel Sito delle popolazioni di *Lagopus mutus helveticus*, *Alectoris graeca saxatilis* e *Tetrao tetrix* condotto e/o coordinato dal Soggetto Gestore in collaborazione con i comprensori alpini (CA) e le Aziende Faunistiche Venatorie, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte";

b) nelle porzioni del Sito dove è consentita l'attività venatoria, il prelievo di fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*) è consentito esclusivamente a seguito della verifica dello stato di conservazione favorevole delle popolazioni presenti da verificarsi mediante il monitoraggio di cui ... (omissis) ... ;

c) al fine della formulazione delle proposte di piani di prelievo annuali per le specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), i Comprensori Alpini (CA) e le Aziende faunistico venatorie (AFV) presenti sul territorio del Sito devono acquisire il parere vincolante del soggetto gestore relativo allo stato di conservazione delle popolazioni che può prevedere indirizzi gestionali, indicazioni operative e misure di mitigazione per la realizzazione del piano all'interno del territorio del Sito, nonché il divieto di prelievo venatorio in caso di verifica dello stato di conservazione non favorevole delle popolazioni presenti nel Sito;

nota esplicativa:

Come precedentemente richiamato per *Lagopus mutus* anche per tale parere vincolante, riferite all' areale di distribuzione potenziale delle specie target definito sulla base delle aree a maggiore vocazionalità (Meriggi & Nelli, 2012 -"Aggiornamento dei modelli di vocazionalità per i Galliformi alpini") interne od esterne al territorio delle ZSC ma connesse funzionalmente per le specie in esame, sono considerati i dati comunicati ad APAM da tutti gli istituti venatori il cui territorio è in tutto od in parte ricompreso nel territorio delle stesse, i dati rilevati durante altre attività di monitoraggio e ricerca, i dati eventualmente disponibili su dinamiche evolutive, minacce e pressioni reali o potenziali sulla conservazione della specie target e dei suoi habitat caratteristici (es.attività sportive e ricreative out-door, attività agrosilvopastorali, ecc.);